Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 118° — Numero 260**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 23 settembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 23 SETTEMBRE 1977:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(10191)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 23 SETTEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 15 settembre 1977.

(10068)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1976.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti della regione, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Toscana in data 18 settembre 1975;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976, in corso di perfezionamento;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:50.000 e di un progetto di massima relativo alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

b) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1975-79 ammonta a L. 37.767.000.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 9.902.000.000;

per la ricostituzione forestale L. 27.865.000.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 11.381 ad ettaro e nella misura di L. 32.028 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza dell'8 maggio 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 499, prot. n. 2945/2.307.5 dell'11 novembre 1975, resa esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dalla commissione di controllo il 12 febbraio 1976, n. 109;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Toscana in data 18 settembre 1975 per il complessivo importo presunto di lire 37.767.000.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

a) i gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego del servizio antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato di cui all'art. 5 della legge n. 47/1975 dipendono dal centro operativo costituito a Firenze con decreto ministeriale in data 7 aprile 1976;

b) circa i criteri di ripartizione dei fondi esposti alla pag. 70 della relazione allegata al piano, questi saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) circa quanto detto alla pag. 88 della relazione allegata al piano in merito alle modalità di pagamento delle spese per la mano d'opera di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge n. 47/1975, sarà compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere alla ripartizione dei relativi fondi disponibili. Di conseguenza non potrà ammettersi il rimborso delle spese eccedenti la quota annua che sarà assegnata alla regione;

d) la situazione di allarme generalizzato prevista nel piano deve essere definita: « Stato di grave pericolosità » così come menzionato all'art. 9 della legge n. 47/1975;

e) la partecipazione del personale delle scuole allievi sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato per l'addestramento delle squadre di volontari sarà di volta in volta concordata con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) per la rilevazione ecologico-statistica deve adottarsi la scheda di cui alla circolare n. 7 del 1975 emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste;

g) per le zone sottoposte alla tutela paesistica, ambientale, artistica e archeologica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le soprintendenze per i beni ambientali, architettonici e archeologici competenti per territorio, ai fini di armonizzare la necessità di difesa dei boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica, artistica e archeologica;

h) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a cura dell'art. 8 della legge numero 47/1975.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 37.767.000.000 di cui L. 27.865.000.000 per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni, di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(9921)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province o per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;

Considerato che i piani regionali e interregionali a norma del secondo comma dell'art. 1 della legge citata sono coordinati ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'interno e di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 3 della legge sopra citata, che elenca e precisa le opere ed i mezzi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, distinguendo quelle a totale carico dello Stato e quelle a contributo fino al 75 %, erogato, quest'ultimo, dalle regioni;

Visto l'art. 8 della ripetuta legge n. 47/1975 che stabilisce la competenza delle regioni ad attuare la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con finanziamenti a totale carico dello Stato;

Vista la circolare n. 7, prot. n. 30508 in data 9 luglio 1975, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste impartisce le norme di coordinamento per lo studio e la compilazione dei piani regionali di difesa dei boschi dagli incendi e di ricostituzione forestale;

Visti gli elaborati costituenti il piano regionale redatto dagli organi competenti della regione Calabria in data 15 aprile 1976;

Visto il parere espresso dalla commissione tecnico-consultiva costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976;

Premesso che il piano regionale su citato consta di una « relazione » corredata di dati statistici, di cartografie in scala 1:100.000 e di un progetto di massima relativo alla costituzione di un efficace apparato antincendio nonché alla ricostituzione forestale;

che gli interventi previsti nel piano riguardano inoltre:

a) il pascolamento nei boschi;

b) la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento;

c) il rilevamento dei sinistri;

che il costo totale delle opere preventivate nel quinquennio 1976-1980 ammonta a L. 9.761.000.000 di cui:

per la difesa antincendio, ivi compresa la formazione e l'addestramento delle squadre di pronto intervento L. 8.047.000.000;

per la ricostituzione forestale L. 1.250.000.000;

per spese generali L. 464.000.000;

che in conseguenza il costo unitario per la difesa antincendio incide per L. 23.125 ad ettaro e nella misura di L. 2.960 ad ettaro per la ricostituzione forestale;

Considerato che il piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una nozione sufficientemente precisa dell'ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza la regione, segnatamente nei riflessi delle cause degli incendi boschivi e della scelta della metodologia di prevenzione e di lotta;

Considerato che il piano medesimo appresta un apparato antincendio adeguato alle effettive necessità ambientali e idoneo al conseguimento delle finalità della legge n. 47/1975, anche nei confronti della ricostituzione forestale della regione;

Considerato che sono da tener presenti il parere e le osservazioni espresse dalla commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 26 maggio 1976;

che le previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima, dovendosi le stesse meglio definire in sede di progettazione esecutiva, anche in relazione a quello che sarà lo stato di necessità e di congiuntura all'atto della realizzazione delle diverse opere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2324 del 3 maggio 1976 della regione Calabria;

Decreta

Art. 1.

E' approvato in linea tecnica il piano regionale di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, redatto dagli organi competenti della regione Calabria in data 15 aprile 1976 per il complessivo importo presunto di L. 9.761.000.000 salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva e a condizione che in corso di attuazione sia ottemperato alle seguenti prescrizioni ed osservazioni formulate in merito dalla citata commissione costituita con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1976:

a) alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ancorché inclusi nel piano, provvede la regione con finanziamento a totale carico dello Stato tratto dall'apposito capitolo di bilancio a norma dell'art. 8 della legge n. 47/1975;

b) per la rilevazione ecologico-statistica deve adottarsi la scheda di cui alla circolare n. 7 del 1975 emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste;

c) per le zone sottoposte alla tutela paesistica, ambientale, artistica e archeologica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089, le opere e gli interventi previsti dalle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *m*) dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, saranno preventivamente concordate con le sovraintendenze per i beni ambientali, architettonici e archeologici competenti per territorio, ai fini di armonizzare la necessità di difesa di boschi dagli incendi con le esigenze di tutela paesistica e archeologica.

Art. 2.

E' approvato altresì in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale allegato al piano, per l'importo di L. 9.761.000.000 di cui lire 1.250.000.000 più spese generali per il piano di ricostituzione forestale, da considerare sempre quale progetto di larga massima e sempreché, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art. 3.

Il presunto importo di tutte le opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero, che predisporrà i finanziamenti delle opere nei limiti delle effettive disponibilità annuali di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
PEDINI

(9917)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Sostituzione di un membro esperto del Comitato interministeriale dei prezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, riguardante l'istituzione del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, concernente le modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, con il quale è stato elevato a tre il numero degli esperti;

Vista la lettera in data 4 settembre 1974, con la quale l'avv. Enzo Storoni ha rassegnato le dimissioni da membro esperto del Comitato interministeriale dei prezzi;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Storoni con il dott. Giorgio Galvani;

Decreta:

Il dott. Giorgio Galvani è nominato esperto presso il Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, in sostituzione dell'avv. Storoni, dimissionario.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(10038)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 7079, datata 30 maggio 1977 della Confederazione generale dell'agricoltura con la quale si chiede la sostituzione del proprio rappresentante effettivo dott. Giancarlo Serafini, trasferito ad altra sede, con il sig. Giovanni Angelucci;

Decreta:

Il sig. Giovanni Angelucci è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche quale rappresentante effettivo della Confagricoltura, in sostituzione del dottor Giancarlo Serafini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10040)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago, in Torino, ad istituire ed esercitare in Arluno un magazzino generale per il deposito di autoveicoli, trattori e macchine agricole e semoventi, escluse le loro parti staccate, allo stato nazionale, nazionalizzato ed estero.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 30 dicembre 1973, con la quale la S.p.a. « Magazzini generali doganali di Vanzago », con sede in Milano, piazza Pio XI n. 5, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Arluno (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1977, con la quale la suddetta società, ora con sede in Torino, corso Rosselli n. 181, ha fornito le precisazioni richieste circa il tipo di merci che intende ricevere in deposito;

Viste le deliberazioni n. 432 del 29 luglio 1974 e n. 260 del 27 aprile 1976, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicarsi per le operazioni di deposito effettuate nel predetto magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Torino, corso Rosselli n. 181, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Arluno (Milano), un magazzino generale per il deposito di autoveicoli, trattori e macchine agricole e semoventi, escluse le loro parti staccate, allo stato nazionale, nazionalizzato ed estero.

Tale magazzino generale è composto da un'area scoperta e recintata di circa mq 104.000, su cui insistono due capannoni delle dimensioni di metri 70 × 16, contrassegnati con le lettere *A* e *B*, il tutto meglio descritto nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 432 del 29 luglio 1974 e le condizioni di tariffa attualmente in vigore nei magazzini generali della provincia di Milano.

L'ammontare del deposito cauzionale che la S.p.a. Magazzini generali di Vanzago è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in lire 15.000.000 (quindicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(10039)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1977 relativo all'assegnazione agli enti mutualistici delle somme di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per l'estinzione dei debiti verso gli ospedali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 121663 del 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1977, registro n. 9, foglio n. 263, con il quale è stata ripartita fra gli enti mutualistici di cui all'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1976, n. 72, la somma di L. 969.275.747.468 vincolata alla estinzione dei debiti contratti al 31 dicembre 1974 dagli enti stessi nei confronti degli enti ospedalieri e degli altri istituti di ricovero pubblici e privati;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1976, n. 72, che fa obbligo agli amministratori ed ai tesorieri degli enti ospedalieri di destinare gli importi ad essi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici per l'estinzione dei debiti contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera, in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spese deliberate, con priorità verso gli istituti bancari e verso fornitori di opere e materiali;

Visto di detto decreto ministeriale l'art. 2 che determina la quota parte della somma di L. 969.275.747.468 da destinare all'estinzione dei debiti degli enti ospedalieri verso gli istituti di credito tesorieri e gli altri istituti bancari nonchè verso la Direzione generale degli istituti di previdenza;

Considerato che, dal riscontro della situazione debitoria degli enti ospedalieri verso gli istituti di credito relativamente all'attività ospedaliera degli anni 1974 e precedenti, è emerso un accantonamento a siffatto titolo in eccesso per L. 175.512.708.264, determinato dal fatto che al debito bancario degli enti stessi non fa riscontro un corrispondente credito verso le mutue di cui all'art. 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Accertato che la modifica dei rapporti di credito fra banche ed enti ospedalieri non incide sull'ammontare dei debiti degli enti mutualistici verso questi ultimi, per cui la riduzione della assegnazione destinata alle banche ed alla Direzione generale degli istituti di previdenza va compensata con una maggiorazione di pari importo dell'assegnazione riservata ai fornitori ed altri diversi creditori;

Decreta:

Gli importi di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 121663 del 31 marzo 1977, indicato nelle premesse sono integrati:

di L. 87.692.428.409 per l'I.N.A.M.;

di L. 27.097.201.423 per l'E.N.P.A.S.;

di L. 23.485.356.811 per la Federazione casse mutue malattia artigiani;

di L. 18.882.722.491 per la Federazione casse mutue malattia commercianti;

di L. 18.354.999.130 per la Federazione casse mutue malattia coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977
Registro n. 20, Tesoro, foglio n. 201

(10070)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi Lino S.p.a., in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), con effetto dal 16 giugno 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10004)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi Lino S.p.a., in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), con effetto dal 16 giugno 1976;
Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10095)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975; n. 164;
Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano, con effetto dal 1° luglio 1976;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10002)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.P.D. - Gomma, plastica e derivati, in Brescia, stabilimento di Cotignola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G.P.D. - Gomma, plastica e derivati, con sede in Brescia, stabilimento di Cotignola (Ravenna), con effetto dal 1° dicembre 1975;
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.P.D. - Gomma, plastica e derivati, con sede in Brescia, stabilimento di Cotignola (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10008)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano, con effetto dal 1° luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lagomarsino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1977.

Il Ministro: ANSELMI

(10003)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10006)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri, in Arenzano, ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova) ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedici Geri di Arenzano (Genova) ora A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10007)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1977.

Integrazioni all'art. 4 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo, ed in particolare l'art. 4, che affida all'A.I.M.A. il compito di provvedere al pagamento dei contributi a favore degli organismi cooperativi ed associativi, che cedono alle distillerie vini da tavola ricavati dalle uve prodotte nelle aziende agricole dei soci e da questi conferite;

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'attuazione di quanto disposto nell'art. 4 del citato decreto-legge;

Decreta:

Ai fini della corresponsione del saldo del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, gli organismi cooperativi ed associativi interessati devono presentare all'A.I.M.A., entro il termine stabilito dall'art. 4 dello stesso decreto, una domanda corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della competente cancelleria del tribunale, integrato, ove occorra, dallo statuto sociale e dall'atto costitutivo, attestante che il richiedente ha i requisiti soggettivi per beneficiare del contributo;

b) copia fotostatica della parte del registro di carico e scarico, da cui risultino le giacenze di vino da tavola alla data del 1° agosto 1977 e alla data di presentazione della domanda prevista dall'art. 2 del citato decreto-legge;

c) bollette di consegna del vino alla distilleria, convalidate dal competente U.T.I.F. e recanti le seguenti indicazioni:

1) il numero d'ordine;

2) la denominazione o ragione sociale dell'ente od organismo che ha effettuato la consegna e quella della distilleria;

3) la quantità di vino consegnata, la relativa gradazione alcoolometrica effettiva e il monte gradi corrispondente;

4) gli estremi dell'annotazione del vino introdotto in distillerie sul registro mod. *C*/41;

5) gli estremi dei documenti di accompagnamento del vino dal luogo di immagazzinamento alla distilleria;

d) certificato di analisi relativo al vino avviato alla distillazione, rilasciato da un istituto o laboratorio all'uopo abilitato, indicante la quantità, la gradazione alcolica effettiva per distillazione e l'acidità totale espressa in acido tartarico;

e) fattura quietanzata relativa al pagamento del prezzo di cessione del vino, dalla quale risultino la quantità, la gradazione alcolica effettiva e il monte gradi del prodotto ceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(9999)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Viste le note 15 luglio 1977, n. 3200 e 21 luglio 1977, n. 3201, con le quali il predetto Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1977;

Considerato che il Consorzio ha adottato i medesimi criteri di determinazione unitaria dei costi già praticati in passato;

Tenuto conto che con tali criteri il costo in argomento per articolo di ruolo è risultato di L. 6,12;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato - Div. XI, con nota n. 234552 del 4 agosto 1977, ha confermato per la parte di propria competenza la congruità degli importi indicati dal C.N.E. per l'addebito degli stampati agli enti impositori;

Considerato che l'ufficio tecnico erariale, con nota n. 23144/I *B* del 27 agosto 1977, preso atto del giudizio di congruità espresso dal Provveditorato generale dello Stato per la parte di propria competenza, ha dichiarato congruo per ciascun articolo di ruolo il costo di L. 6,05;

Considerato altresì che lo stesso Consorzio ha contenuto la richiesta di rimborso in L. 5 per articolo di ruolo per l'anno 1977;

Determina:

Il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato nella misura di L. 5 (cinque) per ogni articolo di ruolo compilato nell'interesse degli enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici, in esecuzione della convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, per l'esercizio 1977.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(10069)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 17531 del 19 agosto 17977, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di cinque punti a decorrere dal 1° agosto 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 5 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 2 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975, 11 marzo 1976, 1° giugno 1976, 24 settembre 1976, 10 dicembre 1976, 11 marzo 1977 e 22 giugno 1977, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1977, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri	L.	198,12
addetti alla pulizia	»	185,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania — esclusa Napoli — Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — esclusa Palermo — Sardegna):

portieri	L.	170,30
addetti alla pulizia	»	159,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Modalità per la concessione della integrazione della restituzione comunitaria per la esportazione di vino bianco da tavola verso i Paesi terzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER IL TESORO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, recante provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 dell'8 settembre 1977;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge che concede agli organismi cooperativi di produttori agricoli una integrazione alla restituzione comunitaria di L. 3650 per ettolitro di vino da questi esportato verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie fissano la restituzione e prevede l'adozione di norme e criteri per la sollecita attuazione dell'intervento considerato;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 957/70 del consiglio del 26 maggio 1970 recante norme generali per la restituzione alla esportazione nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 3002/76 della commissione del 10 dicembre 1976 recante modalità di applicazione delle restituzioni alle esportazioni nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 398/76 della commissione del 24 febbraio 1976 che fissa i livelli delle restituzioni alle esportazioni nel settore vitivinicolo e indica nell'allegato i Paesi terzi esclusi dalla restituzione comunitaria;

Attesa la necessità di dettare norme e criteri per l'attuazione di quanto previsto nel ripetuto art. 5 del citato decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681;

Decreta:

Art. 1.

Gli organismi beneficiari della integrazione alla restituzione comunitaria, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, per l'esportazione di vino da tavola bianco verso determinati Paesi terzi, sono le cooperative di produttori agricoli del settore vitivinicolo di primo e di grado superiore.

Art. 2.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa per i vini da tavola bianchi esportati verso tutti i Paesi terzi, esclusi i seguenti Paesi per i quali, sulla base delle norme comunitarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non è prevista la restituzione:

Paesi del continente americano e delle isole che ne dipendono politicamente, Algeria, Tunisia, Marocco, Spagna, Portogallo, Romania, Ungheria, Bulgaria, Turchia, Iugoslavia, Grecia, Austria, Svizzera, Sud Africa, Cipro, Israele e Australia.

Art. 3.

Possono fruire della integrazione i vini bianchi da tavola che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, pur-

chè abbiano una gradazione alcolometrica effettiva, determinata per distillazione, compresa tra 11,5 e 12,5 gradi.

La gradazione alcolometrica di cui sopra deve risultare da certificati di analisi i quali dovranno riportare, altresì, le indicazioni relative al colore, alla quantità, alla gradazione alcolometrica totale ed al tenore di acidità totale espressa in acido tartarico della partita cui si riferiscono.

Art. 4.

Le domande intese ad ottenere l'integrazione devono pervenire all'A.I.M.A. entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere corredata del regolare contratto di esportazione, recante data certa di stipula del contratto medesimo entro il 10 settembre 1977, nel quale devono essere indicati il quantitativo di vino espresso in ettolitri, il colore e la gradazione alcolica del vino stesso oggetto del contratto nonchè il prezzo di vendita F.O.B., ed essere accompagnata dalla copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto speciale dell'organismo cooperativo richiedente e dal certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria del tribunale.

L'A.I.M.A. accoglie le domande, secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data di presentazione, fino alla copertura del quantitativo massimo di vino bianco da tavola ammesso al beneficio.

Art. 5.

Nel caso in cui il livello della restituzione comunitaria prevista alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, stabilita dal regolamento (CEE) n. 398/76 della commissione in 0,65 u.c./grado/ettolitro, dovesse aumentare, l'importo della integrazione di L. 3650 per ettolitro, fissato dall'art. 5 del decreto-legge citato, sarà ridotto nella stessa misura dell'effettivo aumento per ettolitro, tradotto in lire, della restituzione comunitaria.

Alla detta riduzione provvederà l'A.I.M.A.

Art. 6.

Per beneficiare dell'integrazione gli interessati dovranno presentare all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81, Roma, copia della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento della restituzione comunitaria ed inviata all'intendenza di finanza di Roma, ufficio centralizzato per la restituzione sui prodotti agricoli esportati.

L'A.I.M.A. provvederà al pagamento della integrazione non appena l'interessato presenti il certificato rilasciato dall'intendenza di finanza, ufficio centralizzato per la restituzione sui prodotti agricoli esportati, attestante la regolarità della documentazione ai fini della concessione della restituzione comunitaria.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(9997)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1936/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1937/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1938/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1939/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1940/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Pubblicati nel n. L 221 *del* 30 *agosto* 1977.

(55/C)

Regolamento (CEE) n. 1941/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1942/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1943/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1944/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1945/77 della commissione, del 29 agosto 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di settembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1946/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2051/76 per quanto riguarda la data di consegna dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 1947/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1948/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1949/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1950/77 della commissione, del 30 agosto 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 222 *del* 31 *agosto* 1977.

(56/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

512° Elenco di provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 3 giugno 1977, la concessione di torio e uranio denominata « Novazza », sita in territorio dei comuni di Ardesio, Gromo e Valgoglio (Bergamo), è trasferita ed intestata, a decorrere dal 22 febbraio 1977 e fino al 28 luglio 1991, alla S.p.a. Simur, in Milano.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Italsider, in Genova, alla concessione di ferro denominata « Monte Rombolo », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno), per esaurimento del giacimento.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1977, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Talco e Grafite Val Chisone, in Pinerolo, alla concessione di talco denominata « Maniglia », sita in territorio del comune di Perrero (Torino), per esaurimento del giacimento.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1977, alla S.r.l. Mineraria Valtellinese, in Postalesio (Sondrio), è intestata la concessione di talco denominata « Bagnada », sita in territorio del comune di Lanzada (Sondrio).

Con decreto ministeriale 11 luglio 1977, alla S.r.l. Mineraria Valtellinese, con sede in Postalesio (Sondrio), è intestata la concessione di talco denominata « Mastabia e Lago », sita in territorio dei comuni di Torre S. Maria e Chiesa Valmalenco (Sondrio).

Con decreto ministeriale 26 luglio 1977, alla S.r.l. Mineraria Valtellinese, con sede in Postalesio (Sondrio), è intestata la concessione di talco denominata « Sasso Nero », sita in territorio del comune di Chiesa Valmalenco (Sondrio).

Con decreto ministeriale 18 luglio 1977, gli eredi dell'ingegner Gaetano Calì, rappresentati dalla sig.ra Immacolata Wanderlingh ved. Calì, domiciliata in Napoli, titolari della concessione di anidride carbonica denominata « Berardinetti », sita in territorio del comune di Scafati (Salerno), sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del decreto suddetto.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Padova 8 luglio 1977, la concessione di terre da sbianca e bentonite denominata « Malga Ofra », sita in territorio del comune di Recoaro Terme (Vicenza), della quale è titolare la Soc. acc. sempl. « Valdol », in Maglio di Sopra (Vicenza), è rinnovata per la durata di anni quindici a decorrere dal 4 gennaio 1972.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 15 luglio 1977, la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e di argille per terraglia forte denominata « Motto », sita in territorio del comune di Cavallirio (Novara), di cui è titolare la S.p.a. Mineraria Piccinelli, in Milano, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal giorno 15 aprile 1977.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 15 luglio 1977, la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° e di argille per terraglia forte denominata « Marello » sita in territorio dei comuni di Boca e Maggiora (Novara), di cui è titolare la S.p.a. Mineraria Piccinelli, in Milano, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal giorno 15 aprile 1977.

(9839)

Avviso di rettifica

A rettifica del comunicato concernente lo smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio « 84-FI », pubblicato alla pag. 5182 della *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 luglio 1977, si precisa che i punzoni medesimi, smarriti dalla ditta Figli di Vittorio Franconeri, in Firenze, via Mannelli n. 163, sono *trentacinque* e non *tre*.

(9786)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo è vacante una cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10120)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova (cattedra di clinica medica generale e terapia medica 3ª)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica medica generale e terapia medica 3ª), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10121)

Vacanza della cattedra di complementi di fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di L'Aquila è vacante la cattedra di complementi di fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10012)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Teatro regione Veneto, già Compagnia veneta di prosa, in Padova.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il dott. Pietro Donvito è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Teatro regione Veneto, già Compagnia veneta di prosa, in Padova, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 3 dicembre 1976, in sostituzione del dott. Sandro Orlandi.

(9967)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile Rinascita, società cooperativa a responsabilità limitata, in Galzignano.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il dott. Michele Monaco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile Rinascita, società cooperativa a responsabilità limitata, in Galzignano (Padova), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 27 marzo 1976, in sostituzione del dott. Sandro Orlandi.

(9968)

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 25 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Giuseppe Verdi, soc. coop. a r.l., in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Mangiapane in data 7 aprile 1964, rep. n. 18428, reg. soc. n. 5299;

2) società cooperativa agricola Caseificio sociale Rio Sereno, soc. coop. a r.l., in Pecorara (Piacenza), costituita per rogito Vegezzi in data 17 marzo 1967, rep. n. 4599, reg. soc. n. 2774;

3) società cooperativa edilizia Animosus omnia vincit, soc. coop. a r.l., in Rieti, costituita per rogito Di Giovanni in data 2 marzo 1957, rep. n. 6984, reg. soc. n. 365;

4) società cooperativa edilizia Teledil, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 10 marzo 1964, rep. n. 53805, reg. soc. n. 5276;

5) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Severo Vernice in data 15 ottobre 1958, rep. n. 81034, reg. soc. n. 4361;

6) società cooperativa edilizia Barion, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 7 settembre 1957, rep. n. 13041, reg. soc. n. 4209;

7) società cooperativa edilizia L'Universitaria, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Nicchi in data 16 marzo 1965, rep. n. 6010, reg. soc. n. 5445;

8) società cooperativa edilizia L'Adriatica II, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Di Mauro in data 10 giugno 1965, rep. n. 27980, reg. soc. n. 5461;

9) società cooperativa edilizia Stella d'Italia fra dipendenti comunali di Bari, soc. coop. a r.l, in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. n. 65986, reg. soc. n. 5175;

10) società cooperativa edilizia Alba Venit, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 9 febbraio 1964, rep. n. 69242, reg. soc. n. 5261;

11) società cooperativa edilizia Metastasio, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Troiani in data 28 aprile 1958, rep. n. 11786, reg. soc. n. 4405;

12) società cooperativa edilizia Lari, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 6 febbraio 1956, rep. n. 3391/128, reg. soc. n. 4038;

13) società cooperativa edilizia Vanguard, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Pirro in data 23 gennaio 1959, rep. n. 33637, reg. soc. n. 4402;

14) società cooperativa edilizia Vis Nova, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 1° dicembre 1954, rep. n. 25247, reg. soc. n. 3910;

15) società cooperativa edilizia San Nicola di Bari, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 21 giugno 1950, rep. n. 12007, reg. soc. n. 3437;

16) società cooperativa edilizia Vita Serena, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 9 febbraio 1964, rep. n. 69243, reg. soc. n. 5260;

17) società cooperativa edilizia Prospera Domus, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Pecchioli in data 5 settembre 1957, rep. n. 7975, reg. soc. n. 4217;

18) società cooperativa edilizia Sanatoriale fra i dipendenti del sanatorio D. Cotugno dell'INPS di Bari, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Schifini in data 27 gennaio 1956, rep n. 10705/1669, reg. soc. n. 4037;

19) società cooperativa edilizia impiegati, operai e professionisti S.C.E.I.O.P., soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carlone Artidoro in data 1° luglio 1954, reg. soc. n. 3871;

20) società cooperativa edilizia dipendenti acquedotto pugliese (CEDAP), soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Di Mauro in data 28 marzo 1959, rep. n. 25781, reg. soc. n. 4414;

21) società cooperativa edilizia pubblici impiegati (C.E.P.I.), soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 26 marzo 1952, rep. n. 13863, reg. soc. n. 3617;

22) società cooperativa edilizia Casa degli amici, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Schifini in data 7 agosto 1957, rep. n. 16012/1906, reg. soc. n. 4193;

23) società cooperativa edilizia Novella numero due, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carusi in data 24 ottobre 1958, rep. n. 10725, reg. soc. n. 4357;

24) società cooperativa edilizia Domus Felix, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 10 aprile 1954, rep. n. 19458, reg. soc. n. 3833;

25) società cooperativa edilizia Pulchra Domus per impiegati dello Stato, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Stifano in data 31 marzo 1949, rep. n. 5935, reg. soc. n. 3289;

26) società cooperativa edilizia Rinnovamento, soc. coop. a r.l., in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 17 gennaio 1958, rep. n. 8609, reg. soc. n. 4284;

27) società cooperativa di produzione e lavoro Italia - Carico, scarico e trasporto merci, soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 23 giugno 1947, rep. n. 3938/3003, reg. soc. n. 3044;

28) società cooperativa di produzione e lavoro Facchini carico e scarico conto terzi S. Irene - Altamura, soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 20 settembre 1950, rep. n. 1885, reg. soc. n. 3453.

29) società cooperativa di produzione e lavoro Reduci Comunità - Braccianti Altamura, soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Schifini in data 28 agosto 1948, rep. n. 230/231, reg. soc. n. 3206;

30) società cooperativa edilizia Giovanni XXIII, soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Berloco in data 4 novembre 1958, rep. n. 2739/1403, reg. soc. n. 4387;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Libertà, già dell'Uomo qualunque, soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 18 settembre 1946, rep. numero 3452, reg. soc. n. 2868;

32) società cooperativa di produzione e lavoro l'Arte muraria, soc coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Di Corato in data 14 febbraio 1946, rep. n. 319, reg. soc. n. 1013;

33) società cooperativa di produzione e lavoro La Proletaria, soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Sgaramella in data 6 febbraio 1946, rep. n. 1071, reg. soc. numero 1010;

34) società cooperativa di produzione e lavoro fra cavatufi e muratori «Matteo Renato Imbriani», soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Sgaramella in data 13 novembre 1945, rep. n. 889, reg. soc. n. 995;

35) società cooperativa di produzione e lavoro tra reduci ed ex combattenti «Spazzini ed affini», soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Di Corato in data 12 aprile 1946, rep. n. 366, reg. soc. n. 1034;

36) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita popolare, soc. coop. a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 2 luglio 1946, rep. n. 4578, reg. soc. numero 1056;

37) società cooperativa di produzione e lavoro San Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Bitetto (Bari), costituita per rogito Antonelli in data 14 settembre 1947, rep. n. 2079, reg. soc. n. 3074;

38) società cooperativa di produzione e lavoro Stradini, muratori ed affini, già Cooperativa di lavoro fra braccianti lavoratori di strade nuove muratori ed affini reduci ed ex combattenti, soc. coop. a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 12 maggio 1947, rep. n. 8223/5105, reg. soc. n. 3012;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Giuseppe Garibaldi, soc. coop. a r.l., in Capurso (Bari), costituita per rogito Stifano in data 7 febbraio 1948, rep. n. 4902, reg. soc. numero 3133;

40) società cooperativa di produzione e lavoro fra addetti ai servizi di nettezza urbana «Giacomo Matteotti», soc. coop. a r.l., in Casamassima (Bari), costituita per rogito Colapinto in data 27 marzo 1947, rep. n. 8166/6710, reg. soc. n. 3014;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Ricostruzione edile, soc. coop. a r.l., in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Trerotoli in data 10 ottobre 1948, rep. n. 5967, reg. soc. n. 3208;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Giovanni Bovio A.C.L.I., già Giovanni Bovio, soc. coop. a r.l., in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito Arcangeli in data 28 ottobre 1966, rep. n. 1534, reg. soc. n. 2162;

43) società cooperativa di produzione e lavoro A.C.L.I., soc. coop a r.l., in Modugno (Bari), costituita per rogito De Felice in data 6 gennaio 1949, rep. n. 10422, reg. soc. n. 3253;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Puglia edilizia, soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 14 novembre 1967, rep. n. 25591, reg. soc. n. 2229;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Spazzini, soc. coop. a r.l., in Monopoli (Bari), costituita per rogito Lippolis in data 12 aprile 1950, rep. n. 4250, reg. soc. n. 3435;

46) società cooperativa di produzione e lavoro tra artigiani, in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito Carone in data 13 marzo 1952, rep. n. 7521, reg. soc. n. 3625;

47) società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci della comunità braccianti di Santeramo in Colle a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli in data 1° ottobre 1948, rep. n. 1720, reg. soc. n. 3222;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e affini, soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli in data 18 novembre 1945, rep. n. 412, reg. soc. n. 2667;

49) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni edili stradali e bonifiche Raffaele De Cesare, soc. coop. a r.l., in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Falciola in data 17 agosto 1956, rep. n. 2244, reg. soc. n. 1686;

50) società cooperativa di produzione e lavoro Meridionale, soc. coop. a r.l., in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Falciola in data 20 gennaio 1956, rep. n. 1965, reg. soc. 1667;

51) società cooperativa di produzione e lavoro Giacinto Francia, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Evangelisti in data 17 gennaio 1967, rep. n. 15110, reg. soc. n. 2173;

52) società cooperativa di produzione e lavoro Colombo, soc. coop. a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Del Curatolo in data 27 maggio 1946, rep. n. 2431, reg. soc. n. 1053;

53) società cooperativa di produzione e lavoro Risorgimento, in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 20 giugno 1946, rep. n. 11122, reg. soc. n. 1051;

54) società cooperativa edilizia Spes-Tenax, già Spes, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 29 gennaio 1959, rep. n. 3834, reg. soc. n. 4411.

(9964)

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti da definire:

1) società cooperativa edilizia Santa Barbara, soc. cooperativa a r.l., in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 13 giugno 1972, rep. n. 27290/12442, reg. soc. n. 3349;

2) società cooperativa edilizia Domus Parva, soc. cooperativa a r.l., in Cava Manara (Pavia), costituita per rogito Restivo in data 21 giugno 1972, rep. n. 107515, reg. soc. n. 3353;

3) società cooperativa edilizia Presidente Kennedy, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 14 gennaio 1971, rep. n. 26152, reg. soc. n. 7371;

4) società cooperativa agricola Veneta produttori tabacco, soc. coop. a r.l., in Megliadino S. Fidenzio (Padova), costituita per rogito Pomello Chinaglia in data 7 settembre 1969, rep. n. 7982, reg. soc. n. 6956;

5) società cooperativa edilizia Novia, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 17 giugno 1964, rep. n. 8876, reg. soc. n. 25588;

6) società cooperativa edilizia Grifone, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Porcile in data 7 maggio 1951, rep. n. 15912, reg. soc. n. 17801;

7) società cooperativa edilizia fra lavoratori dipendenti da aziende elettriche, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 21 aprile 1952, rep. n. 6332, reg. soc. n. 18673;

8) società cooperativa edilizia Bahia, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 22 luglio 1963, rep. n. 7611, reg. soc. n. 25062;

9) società cooperativa edilizia S. Giacomo Maggiore, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Dodero in data 2 aprile 1971, rep. n. 33183, reg. soc. n. 28587;

10) società cooperativa agricola, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bernabò - Brea in data 24 luglio 1945, rep. n. 46939, reg. soc. n. 13009;

11) società cooperativa edilizia fra funzionari dogane e ufficiali guardie di finanza, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Salina in data 9 maggio 1950, rep. n. 4819, reg. soc. n. 17029;

12) società cooperativa di consumo S. Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Grondona in data 21 gennaio 1946, rep. n. 5545/2923, reg. soc. n. 13455;

13) società cooperativa edilizia Valle Verde, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 9 novembre 1963, rep. n. 30992, reg. soc. n. 25274;

14) società cooperativa edilizia Mare e monti di Sori, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Masnata in data 17 dicembre 1956, rep. n. 10228, reg. soc. n. 21659;

15) società cooperativa edilizia Perla, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 11 settembre 1963, rep. n. 7837, reg. soc. n. 25132;

16) società cooperativa edilizia Aviomar quarta, soc. coop. a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Traverso in data 5 maggio 1970, rep. n. 178143, reg. soc. n. 28242;

17) società cooperativa edilizia Fortunas, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bianchi in data 13 maggio 1964, rep. n. 5940, reg. soc. n. 25562;

18) società cooperativa di consumo Val Lentro La Presa, soc. coop. a r.l., in Bargagli (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 30 dicembre 1958, rep. n. 16549, reg. soc. n. 22682;

19) società cooperativa di produzione e lavoro La Greison, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Montaldo in data 9 luglio 1946, rep. n. 5578/1901, reg. soc. n. 13872;

20) società cooperativa di produzione e lavoro La Fontanabona, soc. coop. a r.l., in Moconesi (Genova), costituita per rogito Galvagna in data 16 marzo 1947, rep. n. 599, reg. soc. n. 164;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Merletti del Tigullio, soc. coop. a r.l., in Rapallo (Genova), costituita per rogito Canessa in data 31 dicembre 1947, rep. n. 23666, reg. soc. n. 224;

22) società cooperativa edilizia Limonte, già Santa Maria, soc. coop. a r.l., in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 15 giugno 1962, rep. n. 39721, reg. soc. n. 3578;

23) società cooperativa edilizia Milleventuno, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Forestieri in data 28 ottobre 1969, rep. n. 33550, reg. soc. n. 17874;

24) società cooperativa edilizia Gioacchino Rossini, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Giorgi in data 20 gennaio 1965, rep. n. 1577/396, reg. soc. n. 15532;

25) società cooperativa edilizia Casa Lucio, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ruggiani in data 1° marzo 1955, rep. n. 3689, reg. soc. n 11681;

26) società cooperativa edificatrice dipendenti ENEL Bologna, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 24 gennaio 1968, rep. n. 69775, reg. soc. n. 168121;

27) società cooperativa edilizia Serena, soc. coop. a r.l., in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito Filiberti in data 22 aprile 1971, rep. n. 24499, reg. soc. n. 18641;

28) società cooperativa edificatrice tra lavoratori di Portonovo (Medicina), già edificatrice tra lavoratori agricoli di Portonovo, soc. coop. a r.l., in Portonovo di Medicina (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 17 marzo 1962, rep. n. 39102, reg. soc. n. 14194;

29) società cooperativa edilizia Onoria, soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 26 maggio 1969, rep. n. 57817, reg. soc. n. 3415;

30) società cooperativa edilizia San Francesco, soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Bandini in data 5 dicembre 1970, rep. n. 39971, reg. soc. n. 3575;

31) società cooperativa edilizia Il Girasole, soc. coop. a r.l., in Ravenna, costituita per rogito Amadesi in data 18 novembre 1971, rep. n. 39137, reg. soc. n. 3665;

32) società cooperativa edilizia Granarolo 721, soc. coop. a r.l., in Granarolo di Faenza (Ravenna), costituita per rogito Baruzzi in data 18 giugno 1972, rep. n. 2743, reg. soc. n. 3765;

33) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 22 luglio 1968, rep. n. 64013, reg. soc. n. 3037;

34) società cooperativa edilizia Pinturicchio, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 11 giugno 1971, rep. n. 98568, reg. soc. n. 4193;

35) società cooperativa edilizia Tecnicasa 1967, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Buoncristiani in data 18 aprile 1967, rep. n. 27008, reg. soc. n. 866/67;

36) società cooperativa edilizia Anno Mariano, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Talamanca in data 19 gennaio 1954, rep. n. 29291, reg. soc. n. 431;

37) società cooperativa edilizia Durmia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 9 novembre 1971, rep. n. 20575, reg. soc. n. 72/72;

38) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Fiamma, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 4 gennaio 1964, rep. n. 113625, reg. soc. n. 601/64;

39) società cooperativa edilizia L'Ape, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 14 maggio 1971, rep. n. 26607, reg. soc. n. 2949;

40) società cooperativa edilizia Latina, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Fiore in data 20 ottobre 1970, rep. n. 49512, reg. soc. n. 2672;

41) società cooperativa agricola San Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Pulcherini di Minturno (Latina), costituita per rogito Orsini in data 13 febbraio 1970, rep. n. 13897, reg. soc. n. 2543;

42) società cooperativa edilizia Felix, soc. coop. a r.l., in Striano (Napoli), costituita per rogito Licenziati in data 20 ottobre 1970, rep. n. 16183, reg. soc. n. 626/70;

43) società cooperativa agricola Il Triangolo della vite, soc. coop. a r.l., in Castelvenere (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 1° agosto 1970, rep. n. 21860/15481, reg. soc. n. 717;

44) società cooperativa edilizia Arabella, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 16 febbraio 1964, rep. n. 37002, reg. soc. n. 2514;

45) società cooperativa edilizia Nova Lupiac, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Buonerba in data 29 aprile 1954, rep. n. 4967, reg. soc. n. 1882;

46) società cooperativa agricola del popolo, soc. coop. a r.l., in Alliste (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 11 dicembre 1963, rep. n. 8320, reg. soc. n. 2477;

47) società cooperativa edilizia Domus tranquilla, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cizza in data 13 aprile 1965, rep. n. 76500, reg. soc. n. 379;

48) società cooperativa edilizia Lancia, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 9 gennaio 1954, rep. n. 22562, reg. soc. n. 160.

(9962)

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 10 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Mille Quinta, soc. a r.l., in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 6 marzo 1963, rep. n. 19208/7813, reg. soc. n. 549/63;

2) società cooperativa edilizia Sant'Anna, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 27 febbraio 1963, rep. n. 76679, reg. soc. n. 567/63;

3) società cooperativa edilizia San Paolo, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 15 marzo 1963, rep. n. 77032, reg. soc. n. 723/63;

4) società cooperativa edilizia Dei Colli, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 11 febbraio 1958, rep. n. 11123/5698, reg. soc. n. 119/58;

5) società cooperativa edilizia Rosa, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 22 marzo 1963, rep. n. 77122, reg. soc. n. 771/63;

6) società cooperativa edilizia Tosca, soc. coop. a r.l., in Pozzolo Formigaro (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 4 ottobre 1964, rep. n. 6957, reg. soc. n. 5181;

7) società cooperativa edilizia Messico 70, soc. coop. a r.l., in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 30 settembre 1970, rep. n. 17945, reg. soc. n. 439;

8) società cooperativa edilizia S. Emilio, soc. coop. a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 29 gennaio 1964, rep. n. 40635, reg. soc. n. 1779;

9) società cooperativa edilizia Gescal dipendenti Saron, società a r.l., in Milano, costituita per rogito de Carli in data 6 agosto 1964, rep. n. 63055, reg. soc. n. 124746;

10) società cooperativa di produzione e lavoro C.A.F. - Cooperativa ambrosiana fotografi, soc. a r.l., in Milano, costituita per rogito Livreri in data 19 ottobre 1971, rep. n. 256168, reg. soc. n. 147197;

11) società cooperativa edilizia Nuova Olimpia, soc. a r.l., in Milano, costituita per rogito Olivares in data 17 ottobre 1968, rep. n. 1526, reg. soc. n. 137355;

12) società cooperativa edilizia Sabo, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Gazzanica in data 10 gennaio 1972, rep. n. 479378, reg. soc. n. 148068;

13) società cooperativa agricola Latteria sociale di Aviatico, soc. coop. a r.l., in Aviatico (Bergamo), costituita per rogito Palermo-Patera in data 30 maggio 1954, rep. n. 1811, reg. soc n. 3644;

14) società cooperativa edilizia Ieraghese S. Giorgio a r.l., in Ierago (Varese), costituita per rogito Selvaggi in data 14 dicembre 1964, rep. n. 8840, reg. soc. n. 6592;

15) società cooperativa di produzione e lavoro E.M.E. - Costruzioni edili Mec Europa, soc. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 10 novembre 1971, rep. n. 1412256, reg. soc. n. 6839;

16) società cooperativa Pesca - Pescatori alto lago veronese fra pescatori, soc. a r.l., in Brenzone (Verona), costituita per rogito Colozza in data 14 aprile 1957, rep. n. 11162, reg. soc. n. 4017;

17) società cooperativa agricola Consorzio per la commercializzazione dei prodotti agricoli, soc. coop. a r.l., in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 16 maggio 1968, repertorio n. 24528, reg. soc. n. 4814;

18) società cooperativa edilizia S. Sebastiano, soc. cooperativa a r.l., in Pederobba (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 12 settembre 1964, rep. n. 21548, reg. società n. 4362;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Compagnia ispettori portuali, soc. coop a r.l., in Genova, costituita per rogito Montaldo in data 8 novembre 1946, rep. n. 5895/1998, reg. soc. n. 14138;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori edili e navali «La Lanterna», soc. coop. a r.l., in Genova-Sestri, costituita per rogito Falzone in data 27 agosto 1967, rep. n. 35196, reg. soc. n. 26952;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Ligure coloritori, in Genova, costituita per rogito Porcile in data 15 dicembre 1945, reg. soc. n. 13439;

22) società cooperativa edilizia La Concordia, soc. cooperativa a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 29 maggio 1959, rep. n. 4586, reg. soc. n. 22866;

23) società cooperativa edilizia CO.E.DI. Fidenza, fra dipendenti ed ex dipendenti di enti pubblici e privati, soc. cooperativa a r.l., in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 26 febbraio 1971, rep. n. 17320, reg. soc. n. 6310;

24) società cooperativa edilizia Estiana, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Balsi in data 24 maggio 1954, rep. n. 32944, reg. soc. n. 1927;

25) società cooperativa edilizia Ad Maiora, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 10 aprile 1964, rep. n. 115218, reg. soc. n. 1824/64;

26) società cooperativa edilizia Saggitario, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pastore in data 27 gennaio 1955, rep. n. 81933, reg. soc. n. 614;

27) società cooperativa edilizia Elisabetta, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 18 giugno 1963, rep. n. 28465, reg. soc. n. 2106/63;

28) società cooperativa edilizia fra profughi d'Africa - Cardinal Massaia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 8 luglio 1948, rep. n. 27842, reg. soc. n. 1432;

29) società cooperativa edilizia Titia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 18 novembre 1971, rep. n. 20705, reg. soc. n. 218/72;

30) società cooperativa edilizia Porcia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 21 marzo 1972, rep n. 22628, reg. soc. n. 1589/72;

31) società cooperativa agricola Lili-Flor, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Stipa in data 10 settembre 1970, rep. n. 7251, reg. soc. n. 2682;

32) società cooperativa edilizia Gincas, soc. coop. a r.l., in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 9 novembre 1963, rep. n. 20119, reg. soc. n. 170/63;

33) società cooperativa di produzione e lavoro La Precisa, soc. coop. a r.l., in Fondi (Latina), costituita per rogito di Macco in data 27 marzo 1966, rep. n. 24651, reg. soc. n. 56/66;

34) società cooperativa agricola Azienda agricola Portosello coltivazione funghi e prodotti selezionati, soc. coop. a r.l., in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Millozza in data 22 aprile 1969, rep. n. 19415, reg. soc. n. 2349;

35) società cooperativa agricola Ortofrutticola tirrenica a r.l., in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 3 settembre 1968, rep. n. 9781, reg. soc. n. 2235;

36) società cooperativa agricola e di miglioramento fondiario «Vittoria», soc. coop. a r.l., in Paduli (Benevento), costituita per rogito Vetere in data 22 aprile 1964, rep. numero 55682/7111, reg. soc. n. 533;

37) società cooperativa edilizia Alfa-Tau, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 12 maggio 1972, rep. n. 87646/6706, reg soc. n. 1002;

38) società cooperativa edilizia La Sellata, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 27 febbraio 1964, rep. n. 28890/4002, reg. soc. n. 672;

39) società cooperativa edilizia Mariner, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 3 dicembre 1971, rep. n. 27867, reg. soc. n. 964;

40) società cooperativa edilizia Carmen, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 13 maggio 1970, rep. n. 21307, reg. soc. n. 916;

41) società cooperativa edilizia Capricorno, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 12 maggio 1964, rep. n. 5413, reg. soc. n. 697;

42) società cooperativa edilizia Eros, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 6 ottobre 1964, rep. n. 10771, reg. soc. n. 736;

43) società cooperativa edilizia Allunaggio, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 25 ottobre 1969, rep. n. 19480, reg. soc. n. 887;

44) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Baragliano (Potenza), costituita per rogito Nardiello in data 29 ottobre 1967, rep. n. 10468, reg. soc. n. 818;

45) società cooperativa agricola La Olivicola ferrandinese, soc. coop. a r.l., in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 30 dicembre 1968, rep. n. 13182, reg. società n. 6/69;

46) società cooperativa agricola Asprozoo, soc. coop. a r.l., in S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 25 giugno 1973, rep. n. 19995, registro soc. n. 287;

47) società cooperativa edilizia La Rinascita crotonese, in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 12 gennaio 1954, rep. n. 10970, reg. soc. n. 178;

48) società cooperativa edilizia Parva Domus Magna Quies, società coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 11 gennaio 1954, rep. n. 22595, reg. soc. n. 154;

49) società cooperativa agricola Zooproduttori Sant'Agostino, soc. a r.l., in Alà dei Sardi (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 19 ottobre 1967, rep. n. 47372, registro soc. n. 1730.

(9965)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che con decreto ministeriale 5 settembre 1977 la Cassa di risparmio salernitana, in Salerno, via G. Cuomo n. 29, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(9960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 20 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,55	883,55	883,60	883,55	883,50	883,50	883,45	883,55	883,55	883,55
Dollaro canadese	823,15	823,15	822,50	823,15	823 —	823,10	822,95	823,15	823,15	823,15
Franco svizzero	372,18	372,18	372,05	372,18	372,25	372,15	372,10	372,18	372,18	372,15
Corona danese	143,17	143,17	143,20	143,17	143,15	143,15	143,15	143,17	143,17	143,15
Corona norvegese	160,87	160,87	160,90	160,87	160,80	160,85	160,85	160,87	160,87	160,86
Corona svedese	182,12	182,12	182,10	182,12	182,10	182,10	182,14	182,12	182,12	182,10
Fiorino olandese	357,90	357,90	357,90	357,90	358 —	357,85	357,94	357,90	357,90	357,90
Franco belga	24,649	24,649	24,6575	24,649	24,65	24,60	24,652	24,649	24,649	24,64
Franco francese	179,26	179,26	179,26	179,26	179,25	179,25	179,245	179,26	179,26	179,25
Lira sterlina	1538,90	1538,90	1539,10	1538,90	1538,70	1538,85	1538,90	1538,90	1538,90	1538,90
Marco germanico	380,29	380,29	380,25	380,29	380,40	380,25	380,27	380,29	380,29	380,28
Scellino austriaco	53,389	53,389	53,36	53,389	53,40	53,35	53,405	53,389	53,389	53,38
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,80	21,85	21,85	21,80	21,86	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	10,45	10,45	10,24	10,45	10,45	10,43	10,45	10,45	10,45	10,45
Yen giapponese	3,314	3,314	3,315	3,314	3,312	3,30	3,312	3,314	3,314	3,30

Media dei titoli del 20 settembre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	80,150
Redimibile 3,50 % 1934	98,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	94,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
» 5 % (Città di Trieste)	94 —
» 5 % (Beni esteri)	93,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,150
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,025
» poliennali 7 % 1978	96,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,625
» » 9 % 1980	90,500
» » 10 % 1981	90,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	883,50
Dollaro canadese	823,05
Franco svizzero	372,14
Corona danese	143,16
Corona norvegese	160,86
Corona svedese	182,13
Fiorino olandese	357,92
Franco belga	24,65
Franco francese	179,252
Lira sterlina	1538,90
Marco germanico	380,28
Scellino austriaco	53,397
Escudo portoghese	21,84
Peseta spagnola	10,45
Yen giapponese	3,313

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e degli accantonamenti di posti effettuati ai sensi dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono attualmente disponibili due posti;

Visto il parere espresso nella seduta del 29 marzo 1977 dal consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 28, primo comma, della citata legge n. 519 del 1973, in merito all'espletamento di un concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della citata carriera direttiva, ai titoli da richiedere per la partecipazione al concorso, nonchè al gruppo di materie su cui dovranno vertere le prove d'esame;

Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 25 del 1° aprile 1977, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso parere favorevole per l'espletamento del concorso sopra indicato, nonchè ha espresso il proprio parere in merito ai titoli da richiedere per la partecipazione al concorso stesso ed al gruppo di materie su cui dovranno vertere le prove di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche, conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro; invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482 del 1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestino la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonché in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) la lingua straniera, di cui al successivo art. 4, nella quale *intendono sostenere il colloquio*.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

B) *Colloquio*:

le materie delle prove scritte;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

lineamenti di diritto penale;

nozioni di procedura penale;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni 29 e 30 novembre 1977, con inizio alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1977
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 217

ALLEGATO A

Schema di domanda
(su carta legale)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 1977.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2, lettera *E*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . . (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) dichiara di voler sostenere la prova di lingua straniera in . . . .;

10) indirizzo presso il quale si desidera inviare eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma (2)

. . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9871)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione di una sede periferica e nomina del relativo comitato di vigilanza del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976, registro n. 11, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1977, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale;

Considerato che il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) « Teresa Gerini », via Tiburtina km 10, Ponte Mammolo, Roma, che ha messo a disposizione i locali per l'effettuazione della prova scritta del concorso il giorno 25 luglio 1977 come precisato all'art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1976 (bando di concorso), può assicurare una disponibilità di mille posti;

Vista la nota n. 2843 del 16 aprile 1977 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, con la quale sono state date assicurazioni del reperimento dei locali per la effettuazione della prova scritta del concorso di cui trattasi, nel giorno suddetto presso la sede periferica da istituire, a norma dell'art. 4 del bando di concorso medesimo;

Considerato che con la predetta nota n. 2843 dell'U.R.L.M.O. di Bologna, sono stati designati i nominativi dei funzionari che faranno parte del comitato di vigilanza, di cui all'art. 3, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerata l'opportunità di istituire una sede periferica di esame oltre quella già prevista dal predetto art. 4 del bando di concorso dato il numero degli aspiranti;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976, citato nelle premesse, a parziale modifica dell'art. 4 del bando, avrà luogo nelle seguenti sedi: Roma e Bologna.

I candidati, le cui domande di partecipazione al concorso siano pervenute al Ministero entro il 17 febbraio 1977, saranno assegnati alla sede di Roma; i candidati, le cui domande sono pervenute dopo il 17 febbraio 1977, saranno assegnati alla sede di Bologna.

Art. 2.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976, citato nelle premesse, avra luogo il 25 luglio 1977, con inizio alle ore 8, presso le sedi e nei locali appresso indicati:

Roma, C.A.P. (Centro addestramento professionale) « Teresa Gerini », via Tiburtina km 10, Ponte Mammolo;

Bologna, Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2.

Art. 3.

L'inizio effettivo della prova scritta di esame prevista dal bando di concorso è fissato alle ore 10,30.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati assegnati alla sede di Bologna, almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il comitato di vigilanza per la sede periferica di esame del concorso a cinque posti di coadiutore in prova, prevista dal presente decreto è costituito come segue:

SEDE DI BOLOGNA

Presidente:
Bonelli dott. Mario, direttore capo, U.P.L.M.O. Modena.

Membri:
Calabrese dott. Francesco, direttore capo, U.P.L.M.O. Forlì;
Sarno Tiberio, direttore, U.P.L.M.O. Bologna.

Segretario:
Giusti Domenico, segretario principale, U.R.L.M.O. Bologna.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con apposito provvedimento formale, eserciterà le sue funzioni presso la sede di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1977
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 23

(9870)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
- un posto di aiuto di dermatologia;
- un posto di aiuto di neurochirurgia;
- un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
- un posto di assistente di anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
- un posto di assistente di astanteria;
- un posto di assistente di chirurgia vascolare;
- quattro posti di assistente di emodialisi e nefrologia;
- un posto di assistente di endoscopia dell'apparato digerente;
- un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
- un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(10016)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Novara.

(10022)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI PALAZZO ADRIANO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(9979)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(9980)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto all'unità operativa chirurgica - centro di chirurgia generale geriatrica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto all'unità operativa chirurgica - centro di chirurgia generale geriatrica (disciplina equiparata a chirurgia generale) presso la sede di Firenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(9981)

Revoca del concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto all'unità operativa geriatrica - centro di chirurgia generale geriatrica.

Il concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto all'unità operativa geriatrica - centro di chirurgia generale geriatrica (disciplina equiparata a chirurgia generale) presso la sede di Firenze, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 6 settembre 1976 e all'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977, è revocato.

(9982)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente della divisione di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(10021)

OSPEDALE « S. CARLO » DI GENOVA-VOLTRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova-Voltri.

(10017)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(10020)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **44**.

Interventi della regione Toscana nelle zone del Friuli colpite dal terremoto - Ulteriore proroga del comando di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **42** *del* 12 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per il comando di personale presso la Regione e gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge 7 giugno 1976, n. 24, già prorogato al 31 dicembre 1976 con legge regionale 30 ottobre 1976, n. 67 e al 30 giugno 1977 con legge regionale 16 febbraio 1977, n. 15, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Alle spese di cui alla presente legge si farà fronte con l'imputazione agli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio 1977.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 4 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1977.

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. **45**.

Interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed obiettivi della legge

Allo scopo di favorire il miglioramento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale, la regione Toscana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, generale e di settore, istituisce il regime di aiuti di cui ai successivi articoli, per il raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

a) promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale e favorire la costituzione, il potenziamento, il completamento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture per le produzioni zootecniche, per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici nonché per la realizzazione di più rispondenti condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli addetti;

b) favorire il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o comunque di fatto scarsamente utilizzati e favorire l'incremento del loro grado di fertilità;

c) favorire il potenziamento dei servizi relativi al miglioramento genetico e funzionale del patrimonio zootecnico, alla bonifica sanitaria e all'assistenza zooeconomica.

Art. 2.

Programmi zonali di sviluppo zootecnico

I programmi di sviluppo zootecnico, relativi alle aree territoriali determinate dal consiglio regionale su proposta della giunta, sono adottati dai comprensori, secondo la disciplina propria della legge regionale istitutiva di questi, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale.

In attesa della costituzione dei comprensori i programmi di sviluppo zootecnico sono adottati dalle comunità montane, ove esistono, e dalle province per le aree territoriali sulle quali non insistono comunità montane.

Gli interventi richiesti dai soggetti destinatari delle provvidenze stabilite dalla presente legge dovranno conformarsi alle previsioni contenute nei programmi di sviluppo zootecnico o, comunque, in attesa della loro adozione, a quelle contenute nelle direttive programmatiche regionali.

Art. 3.

Destinatari delle provvidenze

Possono beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge:

1) i produttori agricoli singoli od associati titolari di aziende;

2) le cooperative agricole e loro consorzi legalmente costituiti;

3) le associazioni dei produttori agricoli costituite nelle forme di legge;

4) gli enti pubblici in relazione ai compiti di istituto ed alle finalità stabilite dalle vigenti leggi.

Per beneficiare delle provvidenze stabilite dalla presente legge, occorre che le aziende agrarie interessate ricavino dalla coltivazione della terra di cui effettivamente dispongono almeno il 50 % del fabbisogno alimentare per il bestiame allevato.

Nella assunzione degli impegni finanziari, le domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sia singoli che associati, e da cooperative agricole e associazioni dei produttori agricoli costituite prevalentemente da coltivatori diretti e mezzadri, hanno diritto di precedenza almeno fino all'utilizzazione dell'80 % degli stanziamenti determinati per ciascuna area territoriale interessata.

La destinazione dei finanziamenti per aree territoriali e per categorie di interventi di cui alla presente legge avrà luogo con deliberazione del consiglio regionale.

Capo II

POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ZOOTECNICHE

Art. 4.

Strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia

Al fine di promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico regionale mediante la trasformazione fondiaria, il recupero dei terreni frazionati, frammentati e abbandonati ed il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture produttive aziendali, la Regione concede finanziamenti:

a) per la realizzazione di piani di trasformazione fondiaria;

b) per l'impianto, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli e prati-pascolo;

c) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture necessarie al ricovero del bestiame, ivi compresi le attrezzature fisse di corredo, i fabbricati di servizio, silos e tettoie per la conservazione dei foraggi, nonchè per gli impianti di depurazione prescritti per legge;

d) per la ricerca, la captazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque per usi irrigui ed aziendali, ivi compresa la realizzazione di serbatoi ed invasi artificiali, nonchè di abbeveratoi per il bestiame;

e) per la realizzazione di piste, cesse o strade aziendali, limitatamente a quelle indispensabili per il trasporto delle produzioni foraggere e per l'accesso ai centri di allevamento ed altre strutture zootecniche;

f) per l'esecuzione di allacciamenti a linee elettriche per l'alimentazione di centri di allevamento ed il funzionamento di attrezzature zootecniche.

Per le iniziative di cui al primo comma, lettera *a*), sono concessi:

1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, contributi in conto capitale fino al 60 % della spesa ammessa e mutui ventennali a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale;

2) alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli, contributi in conto capitale fino al 70 % della spesa ammessa nonchè mutui ventennali a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale;

3) ai produttori agricoli, singoli o associati, mutui ventennali a tasso agevolato sull'intera spesa ammessa.

Per le iniziative di cui al primo comma, lettera *b*), sono concessi:

1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, e alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli agevolati fino ad un massimo di 5 anni, dei quali due di preammortamento, fino al 100 % della spesa ammessa ovvero contributi in conto capitale per una sola volta e nella misura massima del 40 % della spesa ammessa;

2) ai produttori agricoli, singoli o associati, prestiti agevolati sino ad un massimo di 5 anni, dei quali due di preammortamento, fino all'80 % della spesa ammessa.

Per le iniziative di cui al primo comma, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), sono concessi:

1) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati, e alle cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli, mutui ventennali a tasso agevolato per la spesa ammessa ovvero contributi in conto capitale nella misura massima del 60 % della spesa ammessa, elevabile al 70 % limitatamente alle cooperative agricole;

2) ai produttori agricoli, singoli o associati mutui ventennali a tasso agevolato per la spesa ammessa.

Art. 5.

Costituzione di idonee unità fondiarie a prevalente destinazione zootecnica

Nella concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle norme vigenti per interventi atti a favorire la ricomposizione fondiaria e la razionale utilizzazione dei terreni è data preferenza agli interventi che realizzino la costituzione di idonee unità fondiarie a prevalente destinazione zootecnica.

Art. 6.

Interventi particolari per il potenziamento e miglioramento delle strutture zootecniche a carattere associativo

Allo scopo di favorire la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento:

a) di stalle sociali o di centri di allevamento a carattere interaziendale;

b) degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici e dei relativi sottoprodotti;

c) degli impianti di raccolta, conservazione e lavorazione dei foraggi e dei cereali foraggeri conferiti dai soci alle cooperative agricole e loro consorzi;

d) degli alloggi indispensabili per gli addetti alla sorveglianza e alla cura del bestiame, con preferenze alle cooperative agricole, e loro consorzi, costituite prevalentemente da coltivatori diretti o da altri lavoratori agricoli;

possono essere concessi contributi in conto capitale nella massima del 50 % della spesa ammessa, nonchè un concorso sugli interessi su mutui agevolati, della durata di 20 anni, di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

Delle agevolazioni possono essere concesse anche nel caso dell'acquisto di preesistenti strutture dello stesso tipo.

Art. 7.

Strutture per gli allevamenti di bassa corte

Al fine di preservare agricola ed integrare i redditi agricoli possono essere concessi ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e loro cooperative contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 % della spesa ammissibile, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture necessarie alla buona conduzione di allevamenti di bassa corte.

Per tali interventi il limite di cui al secondo comma dello art. 3 è ridotto al 30 %.

Gli interventi previsti dal primo comma sono estesi per gli stessi soggetti alla piscicoltura. Per tali interventi non si applicano i limiti di cui al secondo comma del presente articolo e al secondo comma dell'art. 3.

Capo III

INCENTIVAZIONE MEDIANTE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 8.

Acquisto di macchine

Per favorire l'acquisto di macchine ed attrezzature inerenti la coltivazione, la raccolta, il trasporto e la conservazione dei foraggi e dei cereali foraggeri, la preparazione razionale degli alimenti nonchè la conduzione razionale degli allevamenti, le provvidenze di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano con preferenza in favore dei soggetti i cui progetti si armonizzano con le previsioni dei piani zonali di sviluppo zootecnico e di cui al precedente art. 2, ovvero, in loro mancanza, con quelle contenute nelle direttive programmatiche regionali.

Al fine di incrementare la meccanizzazione delle aziende zootecniche è rifinanziata la legge regionale 16 dicembre 1974, n. 75, nei limiti di cui al successivo provvedimento previsto dall'art. 19.

Art. 9.

Incentivi a favore degli allevamenti bovini

Per favorire lo sviluppo degli allevamenti bovini e, in particolare quelli indirizzati alla produzione di carne, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per l'acquisto di femmine di razze da carne o loro incroci:

prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali due di preammortamento. Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame nato in allevamenti nazionali e munito di certificazione sanitaria, genealogica o di origine;

b) per l'acquisto di femmine di razze da latte:

prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali uno di preammortamento. Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame nato in allevamenti nazionali e munito di certificazione sanitaria, genealogica o di origine;

c) per l'acquisto di tori appartenenti a razze pregiate:

contributi in c/capitale nella misura del 50 % della spesa ammessa, e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 5.

Tale agevolazione è concessa per l'acquisto di tori muniti di certificazione genealogica e sanitaria;

d) per l'acquisto di vitelli da destinare alla produzione del vitellone:

prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 3, dei quali uno di preammortamento. Alle cooperative che gestiscono centri di svezzamento vitelli per la produzione del vitello da ristallo come servizio per i propri

soci, è concesso un prestito agevolato pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 5, dei quali due di preammortamento, per l'acquisto di vitelli occorrenti alla prima dotazione di stalla.

Art. 10.
Incentivi per gli allevamenti ovini

Per favorire lo sviluppo degli allevamenti ovini e incentivare in modo particolare la produzione di carne, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per l'acquisto di pecore:

prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 4, dei quali uno di preammortamento.

Tale intervento è concesso per l'acquisto di bestiame munito di sola certificazione sanitaria purchè riconosciuto idoneo per i caratteri morfologici e riproduttivi;

b) per l'acquisto di pecore munite di certificato genealogico:

contributo in c/capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4.

Limitatamente agli allevamenti di cooperative e per le razze specializzate per la produzione di carne, il contributo in c/capitale potrà essere elevato al 50%, purchè l'allevamento venga mantenuto in purezza per l'ottenimento di soggetti da riproduzione;

c) per l'acquisto di arieti:

contributo in c/capitale nella misura del 40% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4.

Il contributo in c/capitale è elevato al 60% per gli arieti appartenenti a razze specializzate per la produzione della carne.

Tali interventi sono concessi per l'acquisto di arieti muniti di certificazione sanitaria e genealogica.

Art. 11.
Incentivi per gli allevamenti suini

Per favorire lo sviluppo degli allevamenti suini, indirizzati alla produzione del suino leggero da carne, e per migliorare la produzione suinicola regionale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per l'acquisto di femmine indirizzate alla produzione del suino da carne:

prestiti agevolati pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 4, dei quali uno di preammortamento.

Tali interventi sono concessi per l'acquisto di scrofe appartenenti a razze o incroci tra razze, purchè riconosciute idonee alla produzione del suino leggero da carne;

b) per l'acquisto di verri, destinati agli allevamenti indirizzati alla produzione del suino leggero da carne:

contributi in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4.

Tali interventi sono concessi per l'acquisto di soggetti iscritti all'albo genealogico. Per l'acquisto di verri figli di accoppiamenti A1 il contributo in conto capitale potrà essere elevato al 50%;

c) alle cooperative che gestiscono allevamenti produttori di soggetti da rimonta, come servizio per i propri soci limitatamente al bestiame di prima dotazione, possono essere concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di femmine e maschi purchè muniti di certificato genealogico, nella misura rispettivamente del 40 e 50% della spesa ammessa e prestiti agevolati pari alla differenza fra la spesa e il contributo in conto capitale della durata massima di anni 4;

d) alle cooperative che gestiscono allevamenti indirizzati esclusivamente all'ingrasso, può essere concesso un prestito a tasso agevolato pari alla spesa ammessa della durata massima di anni 3, dei quali uno di preammortamento, per l'acquisto di bestiame di prima dotazione.

Capo IV
MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME E FECONDAZIONE ARTIFICIALE E NATURALE

Art. 12.
Vigilanza ed incentivazione dell'attività di miglioramento genetico del bestiame

Al fine di garantire il pieno rispetto della disciplina vigente in materia di miglioramento genetico del bestiame, il consiglio regionale stabilisce, con proprio regolamento, le modalità per la gestione degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli attitudinali del bestiame da parte delle associazioni provinciali degli allevatori abilitate nelle forme di legge.

In favore delle suddette associazioni provinciali degli allevatori può essere disposta da parte della giunta regionale, la liquidazione a titolo di anticipazione finanziaria per conto dello Stato, di contributi sulle spese di funzionamento degli uffici provinciali dei libri genealogici e dei controlli attitudinali del bestiame, fino alla misura massima stabilita dalla legge.

Ai fini dello sviluppo e della valorizzazione dell'attività di miglioramento genetico del bestiame, la giunta regionale:

a) propone al consiglio regionale programmi di miglioramento genetico del bestiame, da realizzare con la collaborazione delle associazioni dei produttori agricoli zootecnici legalmente riconosciute, delle cooperative e loro consorzi, di associazioni, autorizzate alla tenuta dei libri genealogici e di enti ed istituti abilitati nel campo del controllo e della riproduzione del bestiame;

b) può erogare alle associazioni degli allevatori legalmente riconosciute, alle cooperative agricole e loro consorzi e ad enti pubblici, contributi finanziari per la organizzazione di rassegne a manifestazioni zootecniche, autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, qualora le medesime risultino rispondenti agli obiettivi stabiliti nei programmi di cui alla precedente lettera *a*) in materia di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, ovvero alle previsioni dei piani zonali di sviluppo zootecnico.

Art. 13.
Incentivi per la diffusione della fecondazione artificiale e per l'esercizio della fecondazione naturale

Allo scopo di sviluppare e di diffondere la fecondazione artificiale, quale strumento fondamentale per il miglioramento zootecnico del bestiame e come mezzo di profilassi delle malattie della sfera genitale, collegata pure alla sincronizzazione dei calori, alla diagnosi precoce di gravidanza ed alla cura della sterilità, possono essere concesse alle associazioni di produttori agricoli zootecnici legalmente costituiti e alle cooperative agricole e loro consorzi, alle comunità montane, agli enti locali e loro consorzi, ai consorzi socio-sanitari ed alle istituende unità locali di sicurezza sociale, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile, nella misura massima del 60% per le iniziative sotto specificate:

a) acquisto di riproduttori da destinare ad impianti di produzione di materiale seminale;

b) acquisto di materiale ed attrezzature necessarie per il prelievo, la preparazione, il condizionamento, la conservazione, la distribuzione di dosi di materiale fecondante;

c) acquisto di dosi di materiale fecondante prodotto da riproduttori di particolare pregio zootecnico;

d) organizzazione della distribuzione del materiale seminale ed esecuzione degli interventi fecondanti.

Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 delle legge regionale 21 novembre 1974, n. 70, i comuni dovranno rispettare, in particolare, il criterio di favorire — per il settore zootecnico — lo svolgimento di quelle manifestazioni che armonizzino con gli obiettivi, in materia di miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, stabiliti dalla programmazione regionale e dalla presente legge.

Agli allevatori che partecipano alle suddette rassegne e manifestazioni zootecniche possono essere concessi dalla giunta regionale premi di partecipazione.

Art. 14.

Profilassi e risanamento del bestiame

I consorzi socio-sanitari e le istituende unità locali di sicurezza sociale possono affidare alle associazioni produttori agricoli zootecnici e alle cooperative di servizio di cui alla legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12, l'esecuzione di interventi organizzativi ed operativi nel settore dell'igiene degli allevamenti, della profilassi, della tutela sanitaria e dello sviluppo del patrimonio zootecnico.

Capo V

SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ZOOTECNICHE

Art. 15.

Servizi zootecnici di carattere generale

Allo scopo di orientare e sostenere le produzioni zootecniche, in armonia con le previsioni contenute nelle direttive programmatiche regionali, la giunta regionale propone al consiglio regionale l'approvazione di programmi di iniziativa concernente l'assistenza tecnica e le connesse attività di dimostrazione e divulgazione.

Al fine specifico di razionalizzare ed estendere il rilevamento di statistiche nel settore zootecnico, la giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire presso i comuni ed in accordo con i medesimi, un apposito servizio anagrafico del bestiame allevato, con rimborso ai comuni delle spese sostenute ed entro i limiti dello stanziamento da iscrivere nel bilancio regionale.

Le iniziative di cui al primo comma del presente articolo possono essere attuate dalla Regione, oltre che direttamente, anche mediante convenzioni con le associazioni di produttori agricoli zootecnici legalmente riconosciute e con le cooperative di servizio richiamate al precedente art. 14. A tal fine possono essere concessi ai detti soggetti contributi nella misura massima dell'80 % della spesa ammessa.

Ai fini di incentivare la formazione di tecnici specializzati nei diversi settori delle produzioni zootecniche, e per garantire il risultato delle gestioni, potranno essere concesse borse di studio per laureati in scienze agrarie, della produzione animale e veterinarie e per diplomati periti agrari. Ciascuna borsa dell'importo di L. 3.000.000, dovrà avere la durata di anni uno. Le cooperative che gestiscono allevamenti possono farne richiesta e la concessione è condizionata, tra l'altro, al riconoscimento da parte degli organi regionali della validità degli allevamenti presso i quali la cooperativa intende fare specializzare il tecnico. Inoltre un periodo di specializzazione, non inferiore ad un mese, dovrà essere trascorso presso un istituto, nazionale od estero, specializzato nel settore produttivo che interessa la cooperativa dove il tecnico dovrà svolgere la sua attività.

Art. 16.

Ricerca scientifica e sperimentazione di interesse regionale nel settore zootecnico

Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalle direttive programmatiche regionali, la Regione, sentite le associazioni dei produttori zootecnici può promuovere e finanziare la costituzione di centri dimostrativi per la zootecnia.

La Regione contribuisce altresì alle spese sostenute da istituti universitari, istituti sperimentali zootecnici e zooprofilattici ed istituti ed enti specializzati che svolgono attività di ricerca scientifica e sperimentazione di interesse regionale nel settore zootecnico. I contributi, nella misura massima del 90 % della spesa ammessa, sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sulla base di programmi di attività presentati dagli istituti od enti suddetti ed approvati dal consiglio regionale.

Capo VI

NORME PROCEDURALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Procedure

Per la concessione degli interventi di cui alla presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, emanerà, entro tre mesi dalla data di approvazione della legge medesima, il regolamento di attuazione.

In attesa del regolamento di attuazione la concessione delle suddette provvidenze avrà luogo secondo le vigenti disposizioni in materia.

La giunta regionale potrà precisare, con apposita deliberazione, il tipo di documentazione che dovrà corredare le domande da presentarsi da parte degli operatori interessati e le modalità della istruttoria delle singole domande.

Art. 18.

Concorso regionale nel pagamento degli interessi

Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce la misura del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

Art. 19.

Finanziamento

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981, si farà fronte con fondi propri della Regione e con fondi derivanti dal disegno di legge n. 1155, approvato in sede legislativa dalla 11ª commissione permanente della Camera dei deputati il 19 maggio 1977 recante «Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni».

Per il 1977 sarà provveduto con successivo provvedimento alle opportune variazioni di bilancio istituendo i relativi capitoli di spesa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1977, n. 46.

Istituzione della consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione ed interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in collaborazione con i competenti organi dello Stato, promuove iniziative a tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la regione Toscana. La Regione assume, inoltre, iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma precedente la Regione si avvale della consulta regionale, istituita ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con atto deliberativo del consiglio regionale ed è composta da:

a) il componente della giunta regionale incaricato dei problemi del lavoro e dell'occupazione, o suo delegato;

b) cinque rappresentanti delle amministrazioni comunali della Regione, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, di cui almeno tre in rappresentanza dei comuni montani;

c) tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali della Regione, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

d) dieci rappresentanti designati dalle organizzazioni ed associazioni democratiche operanti in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, dei quali almeno tre emigrati residenti all'estero;

e) tre rappresentanti designati a livello regionale dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti a livello nazionale per l'assistenza agli emigrati, agli immigrati e alle loro famiglie;

g) cinque rappresentanti, designati a livello regionale, delle organizzazioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti;

h) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

i) tre esperti nelle materie dell'emigrazione e dell'immigrazione;

l) due rappresentanti delle associazioni regionali degli industriali e degli agricoltori;

m) un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio.

Il consiglio regionale provvede alla nomina dei membri della consulta sulla base delle designazioni necessarie, che dovranno pervenire dagli enti, organizzazioni, associazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il componente della giunta regionale o suo delegato svolge le funzioni di presidente della consulta.

Il vice-presidente è eletto dalla consulta nel suo seno, tra i rappresentanti di cui alla lettera b).

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il presidente può far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi di settore.

I membri della consulta decadono comunque con la scadenza della legislatura regionale. Per il rinnovo dell'organo, il termine di novanta giorni di cui al precedente comma decorre dalla data di insediamento del nuovo consiglio regionale.

La consulta costituisce nel suo seno un comitato esecutivo secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento interno, soggetto all'approvazione del consiglio regionale. La consulta inoltre può costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione ha i seguenti compiti:

a) studiare le cause del fenomeno della emigrazione e dell'immigrazione e gli effetti che essa determina nell'economia e nella vita sociale della Regione, le condizioni di vita e di lavoro e il valore della presenza degli emigrati all'estero e degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri, con gli altri Ministeri, enti ed uffici interessati, per le attività di rispettiva competenza;

b) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale, formulando proposte in materia di piena occupazione, nel quadro delle esigenze di un armonico sviluppo territoriale; pareri inoltre, sugli atti e le direttive degli organi regionali per i profili riguardanti la emigrazione e la immigrazione;

c) segnalare alla giunta regionale l'opportunità di proposte al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, per provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerire la adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli immigrati e delle loro famiglie, nell'ambito della competenza regionale;

d) proporre la convocazione di conferenze regionali e di zona sui problemi dell'emigrazione, con la partecipazione di rappresentanze dei lavoratori emigrati, delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli enti che hanno competenza in materia di emigrazione;

e) formulare alla giunta regionale proposte per la partecipazione alle conferenze nazionali dell'emigrazione e per la designazione dei rappresentanti degli emigrati all'estero e degli emigrati interni negli enti od organismi con funzioni o competenze relative ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

f) segnalare alla giunta regionale iniziative per provvedimenti tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati.

Art. 4.

Ai lavoratori e alle loro famiglie si applicano, al rientro definitivo nella Regione, le disposizioni previste dalle leggi regionali ed in particolare quelle in materia di assistenza sociale e formazione professionale.

E' inoltre assicurata la frequenza nelle colonie dei figli in età scolare di emigrati nonchè, nel caso di lavoratori emigrati che dopo almeno un biennio di permanenza all'estero rientrino definitivamente nella Regione, l'assegnazione di borse di studio intese ad agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

E' altresì assicurato, per i lavoratori emigrati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera c), della legge regionale n. 15 del 7 aprile 1976, il rimborso delle spese per il trasporto delle spoglie dei lavoratori o dei loro familiari deceduti all'estero nonchè il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenute per sè e per i propri familiari nel caso in cui i lavoratori emigrati dopo almeno un biennio di permanenza all'estero rientrino definitivamente nella Regione.

E' in facoltà della giunta regionale di concedere contributi a favore delle associazioni degli emigrati toscani all'estero.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui all'art. 4, terzo comma, è fatto fronte, per il corrente anno, con lo stanziamento di L. 20.000.000 di cui al cap. 10850, che si istituisce nel bilancio con la variazione di cui al successivo art. 9.

Le medesime spese, per gli anni successivi, faranno carico, per analogo importo, al corrispondente capitolo dei bilanci interessati.

Art. 6.

Per gli interventi previsti all'art. 4, secondo comma e terzo comma, è costituito a partire dal corrente anno, un fondo regionale al quale affluiscono:

a) uno stanziamento regionale di L. 50.000.000 annui;

b) contributi o rimborsi del fondo sociale europeo destinati ai suddetti interventi;

c) eventuali contributi dello Stato per i fini della presente legge.

Il fondo in cui al precedente comma è ripartito tra i comuni e gli altri enti locali destinatari di deleghe regionali in proporzione agli oneri da essi sostenuti nell'anno precedente per gli interventi previsti all'art. 4, primo comma. Qualora la capienza del fondo ecceda l'ammontare complessivo degli oneri suddetti, la somma residua è trasferita al fondo per lo anno successivo.

Alla ripartizione del fondo provvede la giunta regionale, previa documentazione delle spese da inviare da parte degli enti interessati entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 7.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente articolo saranno introitate, per il corrente anno, nella parte 1ª — entrata — del bilancio al cap. 10950 che si istituisce con la variazione di cui al successivo art. 9.

Le medesime entrate, per gli anni successivi, saranno introitate al corrispondente capitolo dei bilanci interessati.

Art. 8.

Il contributo regionale, previsto all'art. 6, fa carico, per il corrente anno, al cap. 10900, che si istituisce nel bilancio con la variazione di cui al successivo articolo.

Il contributo regionale, per gli anni successivi, farà carico, per analogo importo, al corrispondente capitolo dei bilanci interessati.

Al cap. 10900, di cui al primo comma sono destinate altresì le entrate previste ai punti b) e c) dell'art. 6, in corrispondenza degli introiti di cui al cap. 10950 della parte 1ª — entrata.

Art. 9.

Al bilancio di previsione del corrente anno finanziario sono apportate le seguenti variazioni:

Parte 1ª

ENTRATA

Di nuova istituzione:

Cap. 10950. — Contributi e rimborsi del fondo sociale europeo e dello Stato da destinare al fondo regionale a favore degli emigrati o immigrati e delle loro famiglie (p.m.)

Parte 2ª

SPESA

In diminuzione:

Cap. 72600. — Fondo di riserva per spese impreviste	L. 70.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 10850. — Spese per il funzionamento della consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione, nonchè degli interventi previsti dallo art. 4, terzo comma, della legge regionale n. 22/1977	L. 20.000.000
Cap. 10900. — Fondo regionale a favore degli emigrati e immigrati e delle loro famiglie .	» 50.000.000
Totale di nuova istituzione . . .	L. 70.000.000

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio 1977, le variazioni al bilancio indicate al secondo comma dell'art. 129 della legge regionale n. 17/1977 (atti del consiglio).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 giugno 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 luglio 1977.

(9808)

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, relativa alla costituzione e disciplina dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 24 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, è così sostituita:

« *a*) il contributo ordinario annuale della Regione, determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del rispettivo bilancio ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 24 della legge regionale n. 48 del 10 agosto 1974 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'IRPET entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce. Il bilancio stesso è approvato dal consiglio regionale unitamente al bilancio regionale ».

Art. 3.

Il contributo di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 24 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 48, così come modificato dalla precedente legge, è determinato, per l'anno 1977, in L. 600.000.000.

Art. 4.

Agli stati di previsione di competenza di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 71000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L. 350.000.000

In aumento:

Cap. 08000. — Contributo ordinario all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) (legge regionale 10 agosto 1974, n. 48)	L. 350.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 agosto 1977.

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 48.

Interventi finanziari a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Sono rifinanziati, per complessive L. 305.000.000 per l'anno 1977 i seguenti interventi previsti dalla legge 7 aprile 1973, n. 22 (provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 3. — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica	L. 400.000.000
Art. 4. — Assistenza tecnico-economica alle cooperative	» 250.000.000
Art. 5. — Difesa fitosanitario	» 255.000.000
Art. 6. — Credito di conduzione a tasso agevolato	» 1.500.000.000
Art. 10 — Strutture aziendali ed interaziendali (conto interessi)	» 550.000.000
Art. 11. — Interventi per la cooperazione (conto interessi)	» 250.000.000

Art. 2.

E' rifinanziata in L. 200.000.000 la legge 13 luglio 1976, n. 35, recante interventi per la pronta ripresa delle aziende colpite da calamità naturali.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, trovano copertura per l'anno 1977, nel bilancio del corrente esercizio dopo la seguente variazione agli stati di previsione, di competenza e di cassa, della parte « spesa »:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	3.405.000.000	2.605.000.000
In aumento:		
Cap. 35400. — Interventi per la cooperazione concorso per gli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successivo rifinanziamento	250.000.000	—
Cap. 35600. — Contributi in conto capitale alle cooperative agricole e loro consorzi per l'assistenza tecnico-economica (art. 4 legge regionale 7 aprile 1973, modificata con legge regionale 26 maggio 1975, n. 54)	250.000.000	250.000.000

	Competenza	Cassa
Cap. 38000. — Strutture aziendali e interaziendali concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successiva integrazione .	550.000.000	—
Cap. 52500. — Contributi *una tantum* in c/capitale a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programma e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese nonchè la preparazione e la specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri singoli ed associati (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 3; legge regionale 30 novembre 1972, n. 61; legge regionale 9 novembre 1974, n. 66; legge regionale 26 maggio 1975, n. 54)	400.000.000	400.000.000
Cap. 52600. — Contributi in c/capitale in favore di cooperative, consorzi ed associazioni, di produttori agricoli ed enti di sviluppo per la difesa fitosanitaria con particolare riguardo alle colture di tipo olivicolo, ed ortofrutticole (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 5; legge regionale 30 novembre 1973, n. 61; legge regionale 9 novembre 1974, n. 66; legge regionale 26 maggio 1975, n. 54)	255.000.000	255.000.000
Cap. 53000. — Contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati e di cooperative agricole con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 6; legge regionale 30 novembre 1973, n. 61; legge regionale 16 gennaio 1974, n. 29; legge regionale 9 novembre 1974, n. 66; legge regionale 26 maggio 1975, n. 54; legge regionale 11 aprile 1975, n. 26; legge regionale 24 aprile 1974, n. 35; legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81) .	1.500.000.000	1.500.000.000
Cap. 56000. — Finanziamento del «fondo regionale per le calamità naturali in agricoltura» (legge regionale 12 luglio 1976, n. 35) . . .	200.000.000	200.000.000
Totale in aumento . .	3.405.000.000	2.605.000.000

Art. 4.

I contributi in conto interessi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22 e della legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, negli importi finanziati con la presente legge trovano copertura finanziaria, per gli anni dal 1978 al 1980, nelle disponibilità risultanti nel bilancio pluriennale dopo le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Obiettivo 3. - Sviluppo delle attività economiche.

3.3. - Piano per lo sviluppo ed il consolidamento delle forme associative e cooperative
Tipo di spesa «B»-«2.a» . . . . . . L. 250.000.000

Obiettivo 3. - Sviluppo delle attività economiche.

3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive

3.6.1 - Programma per il potenziamento delle strutture produttive nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca
Tipo di spesa «B»-«2.a» . . . . . . » 750.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Obiettivo 3. - Sviluppo delle attività economiche.

3.3. - Piano per lo sviluppo ed il consolidamento delle forme associative e cooperative
Tipo di spesa «A»-«2.a» . . . . . . L. 250.000.000

Obiettivo 3. - Sviluppo delle attività economiche.

3.6. - Piano di intervento sulle strutture produttive

3.6.1 - Programma per il potenziamento delle strutture produttive nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca
Tipo di spesa «A»-«2.a» . . . . . . » 550.000.000

Obiettivo 3. - Sviluppo delle attività economiche.

3.8. - Piano di intervento per la gestione, il mantenimento ed il ripristino delle strutture agricole e forestali

3.8.3 - Programma di interventi per il ripristino delle strutture agricole in conseguenza di calamità naturali
Tipo di spesa «A»-«2.a» . . . . . . » 200.000.000

Totale in aumento . . . L. 1.000.000.000

Art. 5.

E' disposto che l'onere per i contributi in conto interessi di cui ai precedenti articoli trovino copertura, dopo il 1980 nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio, relativamente ai periodi:

per i contributi di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, dal 1980 al 1998;

per i contributi di cui alla legge regionale 12 luglio 1976, n. 35, per l'anno 1981.

Art. 6.

La quota parte del limite d'impegno autorizzata per l'anno in corso, non impegnata o presumibilmente non impegnabile entro la chiusura dell'esercizio, viene trasferita nell'esercizio successivo di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dell'esercizio stesso.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 11 agosto 1977

BARTOLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 agosto 1977.

(9809)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1977, n. **42.**

Integrazione del fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi previsto dalle leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1976, la ulteriore spesa annua di L. 150.000.000 ad integrazione dello stanziamento del cap. 2010 previsto dalla legge regionale 29 marzo 1974, n. 23, e quindi, in totale la spesa complessiva annua di L. 500.000.000.

L'integrazione di L. 150.000.000 viene ripartita tra i comuni della Regione in misura proporzionale al rapporto popolazione-assistiti di ciascun comune.

All'onere di L. 300.000.000 relativo agli anni 1976 e 1977 sarà fatto fronte:

quanto a L. 150.000.000 mediante utilizzo — ai sensi della legge 23 febbraio 1955, n. 64 — della disponibilità esistente al cap. 4680 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1976, come integrato con legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9;

quanto a L. 150.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3130 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1977 (numero d'ordine 4 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 *maggio* 1977 (*atto n.* 514) *e in data* 26 *luglio* 1977 (*atto n.* 591) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*8 *agosto* 1977.

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1977, n. **43**.

Legge regionale 30 giugno 1973, n. 30: Prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria. Interventi della Regione mediante concorso negli interessi. Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, come integrata dalla legge regionale 21 aprile 1975, n. 23, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per la conduzione di aziende agricole, è autorizzata la spesa di lire 2.620 milioni.

Art. 2.

Il limite di 4 milioni, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, viene elevato a lire 8 milioni.

Per le aziende singole od associate che rivestono notevole importanza per l'economia della zona in cui operano, anche in relazione all'occupazione di mano d'opera, e che si trovino in condizioni di comprovate difficoltà finanziarie derivanti in particolare dalla esecuzione di programmi di ristrutturazione, il limite di lire 8 milioni potrà essere superato fino ad un massimo di lire 20 milioni previo parere della giunta regionale.

L'esame istruttorio delle domande sarà effettuato secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

Art. 3.

All'onere di lire 2.620 milioni previsto per l'attuazione della presente legge si farà fronte con la quota del fondo statale per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni, e con imputazione al cap. 3545, di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio 1977, denominato: « Concorso della Regione sui prestiti di conduzione a favore degli operatori agricoli dell'Umbria ».

E' disposta la iscrizione nella parte entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1977 del cap. 751 denominato: « Fondo statale per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni » con la previsione di lire 2.620 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 10 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1977 (*atto n.* 464) *e in data* 14 *luglio* 1977 (*atto n.* 573) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *agosto* 1977.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. **44**.

Contributo per le zone terremotate del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 17 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 è autorizzata la spesa di L. 10.000.000 da imputare al cap. 2515 « Soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 », di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

Al predetto fondo affluiscono anche le somme pervenute alla Regione da parte di enti e privati, per le stesse finalità.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1, primo comma, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 1900: « Assegni post-sanatoriali e sanatoriali agli infermi tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e relative maggiorazioni per i familiari a carico ».

E' istituito, nel titolo III, categoria IV, della parte entrata, il cap. 642 denominato: « Contributi di enti e privati per il soccorso alle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del maggio 1976 ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dell'esercizio 1977, in dipendenza dei fondi affluiti alla cassa della Regione ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 agosto 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *luglio* 1977 (*atto n.* 576) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *agosto* 1977.

(9655)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1977, n. **37.**

Assegnazione di fondi ai comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 127 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad assegnare fondi ai comuni della Regione per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali ed alberghiere che abbiano subito danni ai locali, alle attrezzature ed alle scorte in occasione di eventi straordinari di particolare gravità e dimensione accaduti a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 2.

L'assegnazione di fondi di cui al precedente articolo e subordinata alla declaratoria da parte del consiglio regionale della straordinarietà e gravità dell'evento dal quale sono derivati i danni, nonché della delimitazione territoriale dell'area sulla quale l'evento stesso si è prodotto.

Il consiglio regionale, fatto salvo quanto stabilito negli articoli successivi, può di volta in volta determinare criteri particolari per la effettuazione degli interventi.

Art. 3.

Le assegnazioni di cui ai precedenti articoli possono essere disposte nelle seguenti forme e secondo le modalità a fianco di ciascuna delle stesse indicate:

a) assegnazione *una tantum* in capitale da corrispondere in unica soluzione direttamente ai comuni colpiti dall'evento dannoso straordinario, per le finalità di cui all'art. 1, sulla base della segnalazione globale dei danni comunicata dai comuni interessati.

A consuntivo i comuni dovranno trasmettere alla Regione una relazione dettagliata circa l'impiego dei fondi, con allegati gli atti deliberativi corrispondenti;

b) contributi costanti decennali in conto ammortamento dei mutui contratti dalle aziende danneggiate per il ripristino dei locali, delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte fino ad un massimo del 10 % annuo sul 75 % del costo del ripristino e della ricostituzione delle scorte, e fino ad un massimo di L. 100.000.000 di mutuo per ogni azienda danneggiata.

A seguito della declaratoria di cui al precedente art. 2 la Regione provvede ad impegnare a favore di ciascun comune, riconosciuto colpito, quota parte del limite di impegno di spesa decennale stanziato nel bilancio regionale.

Entro i limiti e secondo le modalità sopra specificate, è compito delle amministrazioni comunali, previa la consultazione delle associazioni di categoria interessate, deliberare nei modi di legge la concessione dei contributi di ai precedenti punti *a*) e *b*), stabilendo altresì che le rate annuali o semestrali posticipate di contributo siano erogate direttamente dalla Regione all'istituto mutuante alle scadenze fissate dal contratto di mutuo.

Sulla base dell'atto deliberativo di concessione del contributo e del contratto di mutuo sopra richiamato, l'amministrazione regionale provvede alla emissione del ruolo di spesa fissa per il pagamento del contributo stesso alle scadenze contrattuali.

Art. 4.

Gli interventi a favore delle aziende sulle assegnazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 sono cumulabili tra loro.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1977 sono autorizzati:

per i contributi in capitale *una tantum* di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, uno stanziamento di L. 100.000.000;

per i contributi costanti decennali di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, un limite d'impegno di lire 50 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1977 e fino all'esercizio 1986 compreso.

Per gli esercizi successivi al 1977 lo stanziamento di spesa per ciascuno dei due interventi sopraindicati, sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio di previsione ovvero con le leggi di variazione del medesimo.

All'onere complessivo di L. 150.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, la amministrazione regionale provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo e lo storno di pari importo dal cap. 46200: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio per lo stesso esercizio.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 46200. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 150.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 56800. — Assegnazione di fondi ai comuni per interventi in capitale a favore di aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari (c.n.i.) (titolo II - sezione 2ª - rubrica 2ª - categoria 11ª) . . L. 100.000.000

Cap. 56810. — Contributi annui costanti decennali su mutui contratti da aziende commerciali, artigiane ed alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari per il ripristino dei locali, delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte (c.n.i.) (titolo II - sezione 2ª - rubrica 2ª - categoria 11ª) . . . . » 50.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 agosto 1977

p. *Il presidente*: SANTINI

(9947)

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1977, n. **38.**

Iscrizione del personale degli istituti e delle aziende regionali alla CPDEL e all'INADEL.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I collaboratori di ruolo e non di ruolo degli istituti ed aziende regionali istituiti ai sensi dell'art. 62 dello statuto della regione Emilia-Romagna vengono iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali - CPDEL, e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 agosto 1977

p. *Il presidente*: SANTINI

(9948)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1977, n. 21.

Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del consiglio CEE numeri 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 29 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplini organicamente la materia di attuazione delle direttive del consiglio della CEE numeri 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975, tutte le funzioni conferite alla Regione dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, sono provvisoriamente esercitate dalla giunta regionale secondo le direttive e con le modalità stabilite con deliberazione del consiglio regionale e nel rispetto delle competenze statutarie degli organi regionali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 20 agosto 1977

FERRARA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1977, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante: « Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 29 agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante: « Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali », sono aggiunti i seguenti:

Art. 14-*bis*. — Il consiglio regionale può deliberare la concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, anche in assenza dei progetti di massima e senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, l'istituto, l'ente, le organizzazioni cooperative e i consorzi di imprese concessionarie, sulla base di un capitolato speciale.

La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante, è approvata dal consiglio regionale previo parere del consiglio comunale, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica.

Nel caso in cui alla giunta regionale abbia proceduto all'affidamento della progettazione ad equipe secondo quanto previsto dal precedente art. 4, la convenzione di cui al secondo comma del presente articolo deve prevedere l'obbligo per il soggetto concessionario di utilizzare per la progettazione esecutiva i tecnici incaricati per la progettazione di massima i quali, interpellati a cura del concessionario, devono esprimere la loro disponibilità entro trenta giorni dalla data di avvenuta stipulazione della convenzione tra le parti.

L'accettazione della progettazione esecutiva è assorbente del precedente incarico.

L'individuazione dell'istituto, ente, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese cui affidare la concessione, viene effettuata sulla base di un confronto tecnico ed economico degli elementi contenuti nei piani di fattibilità che i soggetti citati presentano alla Regione unitamente all'offerta. Costituisce titolo di preferenza, a parità di condizioni, l'obbligo contrattuale di utilizzare nella fase esecutiva:

a) cooperative di produzione e lavoro composte anche da alluvionati;

b) cooperative di produzione e lavoro;

c) imprese artigiane e loro consorzi;

d) medie e piccole imprese locali.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale e sui giornali a diffusione regionale, avviso contenente l'indicazione degli abitati da trasferire e per i quali si intendono adottare le procedure del presente articolo. L'avviso deve contenere l'indicazione degli elementi basilari del piano di fattibilità. Gli enti, istituti, organizzazioni cooperative e consorzi di imprese che intendono partecipare all'affidamento della concessione, devono far pervenire alla Regione le loro offerte entro i quarantacinque giorni successivi.

Il presidente della giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonché l'urgenza e indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

Sono fatte salve, al fine dell'approvazione dei progetti, le procedure previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 14-*ter*. — Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni forniti di strumenti urbanistici, anche se solamente adottati, che includono l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire, adottano la delibera per l'applicazione dell'art. 51 della legge n. 865/1971.

Sempre nel termine di sessanta giorni i comuni forniti di strumenti urbanistici — anche se solamente adottati — nel cui ambito non è inclusa l'area interessata all'insediamento dell'abitato da trasferire deliberano la variante e la contestuale applicazione dell'art. 51 della legge n. 865/1971.

Nello stesso termine di cui ai precedenti commi, i comuni privi di strumenti urbanistici, deliberano l'adozione del piano di fabbricazione o del piano regolatore generale e la contestuale applicazione — per l'area interessata al trasferimento dell'abitato — dell'art. 51 della legge n. 865/1971.

Ove i comuni interessati non abbiano adempiuto a quanto previsto nei precedenti commi il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina commissari *ad acta* che provvedono alle formalità necessarie e alla convocazione — entro sessanta giorni dalla loro nomina — dei consigli comunali per l'approvazione della delibera di adozione degli strumenti urbanistici o loro varianti.

Sono comunque fatte salve le procedure previste dalla legge n. 1150/1942, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti e dalla legge n. 865/1971 per quanto attiene l'applicazione dell'art. 51.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 20 agosto 1977

FERRARA

(10057)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772600)